

Ref. n. 4/2023

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BROZOLO E IL NUOVO CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI TOPPINO MASSIMILIANO PER IL SERVIZIO DI CATTURA CUSTODIA RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DI CANI VAGANTI NONCHE' RECUPERO DI ANIMALI D'AFFEZIONE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 281 DEL 14.08.1991 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 26.07.1993

L'anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di maggio, tra il **COMUNE DI BROZOLO**, con sede in Via Grisoglio n. 67, Brozolo (TO), C.F. 82500410012, rappresentato dal Sindaco Giovanni Demichelis, e il **NUOVO CANILE SANITARIO E RIFUGIO DI TOPPINO MASSIMILIANO**, sito in Corso Casale n. 40, Refrancore (AT), P.I. 01006490054, in persona del titolare Massimiliano Toppino,

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 281 del 14.08.1991 prevede che le Amministrazioni comunali debbano occuparsi del controllo e della prevenzione del fenomeno del randagismo;
- la Legge regionale n. 34 del 26.07.1993 prevede che i Comuni, singoli o associati, istituiscano e mantengano un servizio pubblico di cattura e la realizzazione di idonei canili per la temporanea custodia e osservazione sanitaria di animali catturati nello svolgimento dell'attività di prevenzione e controllo del randagismo;
- la Legge n. 120 del 29.07.2010, di modifica del nuovo codice della strada approvato con D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i., impone il tempestivo e immediato primo soccorso degli animali domestici, d'affezione e selvatici protetti vittime di incidenti stradali;
- il Comune di Brozolo non è in grado, al momento, di garantire in proprio tale gestione non disponendo tra l'altro di idonee strutture e che pertanto occorre ottemperare all'imposizione normativa affidando l'incombenza ad una ditta specializzata operante nel settore.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Brozolo affida al Nuovo Canile Sanitario e Rifugio di Toppino Massimiliano, che risponde alle esigenze normative vigenti in materia, l'incarico della cattura, osservazione, custodia, ricovero e mantenimento dei cani vaganti sul territorio comunale. Detto incarico verrà espletato da personale appositamente addestrato e dotato di mezzi adeguati autorizzati dal Servizio Veterinario competente e dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento di detta attività, tale da non comportare sofferenze per gli animali e prevenire eventuali rischi per la salute e l'incolumità pubblica. L'unità mobile per il trasporto degli animali dovrà essere conforme alle norme sulla circolazione stradale e alle norme sanitarie in materia. Il servizio sarà garantito 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, con reperibilità costante, mediante utilizzo di mezzi, attrezzature e personale proprio della ditta appaltatrice. Fatte salve eventuali emergenze, gli interventi, eseguiti unicamente su richiesta degli Uffici comunali, delle Forze di ordine pubblico o del Servizio Veterinario della ASL TO4, devono avvenire entro otto ore dalla segnalazione.

ART. 2

I cani catturati devono essere ricoverati nel reparto contumaciale del canile, in possesso di autorizzazione sanitaria, per un periodo di osservazione sanitaria non inferiore a dieci giorni, trascorsi i quali vengono

G. M. T. M.

ospitati nel settore rifugio. Ogni intervento di recupero sul territorio deve essere prontamente segnalato al Servizio Veterinario competente sul canile, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. n. 4359. Il personale della struttura si impegna a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla locale ASL in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, polizia e profilassi veterinaria, tutela del benessere animale e anagrafe canina. La struttura provvederà inoltre al recupero e al primo soccorso di cani e gatti vittime di incidenti stradali. In questo caso, il servizio avrà carattere prioritario e sarà svolto nel più breve tempo possibile. È assicurato il recupero delle spoglie degli animali d'affezione ritrovate sul territorio, ove non sia diversamente contemplato. Il canile garantisce l'assistenza zoiatrica per i cani ricoverati.

ART. 3

I cani catturati vengono registrati in apposito registro di carico e scarico. In particolare, all'entrata in canile il cane viene controllato e, se presente il microchip, nulla sarà dovuto dal Comune, in quanto il costo del recupero e dell'eventuale custodia sarà a carico del proprietario del cane. Nel caso invece in cui il cane catturato non sia dotato di microchip, verrà microchippato, vaccinato e registrato con costi a carico del Comune. Per ogni singolo cane viene compilata una scheda d'ingresso nominativa dove si riportano il microchip e i vaccini somministrati. Tale scheda verrà aggiornata quando il cane sarà sottoposto a vaccinazioni successive, a cure con antiparassitari o altre cure rese necessarie dallo stato di salute dell'animale. I cani presenti all'interno del rifugio saranno affidati con tempistiche adeguate a privati o a strutture idonee che ne facciano richiesta, sempre che diano garanzia del buon trattamento dell'animale. In caso di decesso dell'animale, verrà richiesto l'intervento del veterinario che, dopo gli accertamenti del caso, dovrà dare nulla osta al trasporto della carcassa nelle idonee strutture. Il tutto sarà riportato nell'apposito registro.

ART. 4

Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, il Comune di Brozolo riconosce al Nuovo Canile Sanitario e Rifugio di Toppino Massimiliano le seguenti tariffe (IVA esclusa):

- reperibilità h24 sette giorni su sette: € 70,00 mensili;
- cattura, recupero e trasporto in struttura: € 70,00 per un cane, per ogni cane aggiuntivo € 10,00;
- mantenimento: € 2,46 al giorno per ogni cane;
- recupero carcassa e smaltimento: gatto € 80,00 – cane € 100,00 – animali selvatici di piccola taglia € 120,00 – animali selvatici di grossa taglia € 150,00;
- recupero cane traumatizzato a seguito di incidente stradale, comprensivo di trasporto verso veterinario, spesa primo soccorso o eventuale eutanasia e trasporto in canile: € 250,00 in orario diurno (h 7.00 – h 17.00), € 300,00 in orario notturno (h 17,01 – h 6,59);
- smaltimento carcassa in caso di morte del cane in canile per cause naturali: € 50,00.

Le suddette tariffe non sono comprensive delle spese veterinarie e per eventuali medicinali, le quali saranno poste a carico del Comune.

Per i cani sottoposti a sequestri amministrativi e giudiziari, il relativo corrispettivo sarà fatturato al Comune che si rivarrà sul legittimo proprietario dell'animale.-

ART. 5

La fatturazione del servizio avrà cadenza annuale e il relativo corrispettivo sarà pagato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 6

La durata della presente convenzione è stabilita in anni due decorrenti dalla data odierna, senza possibilità di tacito rinnovo. È ammesso recesso da ambo le parti con preavviso di mesi tre da comunicarsi tramite raccomandata A/R o PEC. Nel caso in cui il Comune intenda recedere anticipatamente dal contratto, dovrà comunicare entro trenta giorni prima della scadenza la struttura nella quale dovranno essere trasferiti i cani. In tal caso la ditta Toppino Massimiliano si occuperà dello spostamento dei cani nella nuova struttura al costo di € 50,00 a cane.

ART. 7

Il Comune di Brozolo, mediante personale incaricato, potrà in ogni momento effettuare sopralluoghi presso il Nuovo Canile Sanitario e Rifugio di Toppino Massimiliano per verificare il rispetto delle condizioni indicate nella presente convenzione.

ART. 8

In caso di controversia, è individuata la competenza giurisdizionale del Foro di Asti.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco di Brozolo



(Giovanni Demichelis)



Il Titolare del Nuovo Canile Sanitario
e Rifugio di Toppino Massimiliano



(Massimiliano Toppino)